

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
96/C 99/01	Risoluzione del Consiglio, dell'11 marzo 1996, sul trasporto marittimo a corto raggio	1
96/C 99/02	Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla nomina di due membri titolari e di tre membri supplenti del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche	3
96/C 99/03	Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei veterinari	4
	Commissione	
96/C 99/04	ECU — Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu per il mese di aprile 1996	5
96/C 99/05	Nomina di nuovi membri del comitato scientifico veterinario	6
96/C 99/06	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 18 al 23. 3. 1996	7
96/C 99/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.651 — AT&T/Philips) (1)	8
96/C 99/08	Comunicazione preliminare relativa ad un accordo di rappresentanza esclusiva (Caso n. IV/35.832/E-1 — Cominco + Anvil) (1)	9

IT

1

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni***Commissione**

96/C 99/09	Phare — attrezzature per progetto di geotermia — Bando di gara d'appalto indetta dal Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle risorse idriche in nome del ministero della Protezione ambientale delle Risorse naturali e delle Foreste per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	10
96/C 99/10	Phare — Costruzione di un padiglione per il controllo doganale e dei passaporti — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo polacco per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	11
96/C 99/11	Campagna radiofonica di sensibilizzazione del consumatore al mercato interno — Gara d'appalto	12
96/C 99/12	Struttura e tendenze nel settore della distribuzione nella Comunità europea — Bando di gara	13
96/C 99/13	Servizi aerei di linea — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi di linea in Francia ⁽¹⁾	14
96/C 99/14	Servizi aerei di linea — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi di linea in Francia ⁽¹⁾	15
96/C 99/15	Esercizio di servizi aerei regolari — Modificazione del bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei regolari fra Parigi (Orly) e Le Puy-en-Velay (Loudes) ⁽¹⁾	16

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

sul trasporto marittimo a corto raggio

(96/C 99/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

A. visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando il Libro bianco sullo «Sviluppo futuro della politica comune dei trasporti», del 2 dicembre 1992 ⁽¹⁾, che è stato accolto favorevolmente dal Consiglio in occasione delle sessioni del 7, 8 e del 19 giugno 1993;

considerando la comunicazione della Commissione sul trasporto marittimo a corto raggio, del 5 luglio 1995 ⁽²⁾;

considerando l'importanza dei trasporti per l'economia dell'Unione europea;

considerando la crescente saturazione generale e il costo elevato dell'infrastruttura dei trasporti terrestri;

considerando il contributo che potrebbe fornire il trasporto marittimo a corto raggio ai fini del perseguimento di una mobilità duratura;

considerando che, in base a quanto precede, è necessario sforzarsi, sia a livello comunitario sia a livello degli Stati membri, di promuovere o migliorare il trasporto marittimo a corto raggio, rispettando la libera scelta degli utenti;

considerando che, laddove degli ostacoli impediscano lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, le autorità regionali, locali o portuali e le stesse industrie marittime dovrebbero adottare delle misure,

B. PRENDE ATTO

1) dei considerevoli vantaggi che il trasporto marittimo a corto raggio presenta per l'Unione europea rispetto al trasporto terrestre, e in particolare dei seguenti:

a) disponibilità generale di riserve di capacità utilizzabili nel trasporto marittimo a corto raggio;

b) minor consumo energetico e minore emissione di inquinanti nell'atmosfera;

c) potenziale contributo allo sviluppo delle regioni periferiche dell'Unione europea;

d) possibilità di estendere il trasporto marittimo a corto raggio con modesti costi di infrastruttura;

2) delle relazioni e dei programmi di lavoro pluriennali concordati, adottati dalle varie conferenze sul trasporto marittimo in zone diverse, quali il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mar Mediterraneo;

3) delle relazioni e proposte del Forum delle industrie marittime circa l'opportunità di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio quale alternativa valida in termini economici, energetici, di sicurezza e ambientali, al trasporto terrestre;

C. DICHIARA che i principali obiettivi della politica di trasporto marittimo a corto raggio sono:

1) di realizzare una crescita equilibrata di questo modo di trasporto e

2) di integrare attivamente e positivamente il trasporto marittimo a corto raggio, compresi i servizi marittimi feeder, nella catena del trasporto multimodale;

D. INTENDE perseguire tali obiettivi incoraggiando le azioni seguenti:

1) sviluppare ulteriormente i benefici del trasporto marittimo a corto raggio connessi con l'ambiente;

2) promuovere, nell'interesse degli utenti, una leale e libera concorrenza tra i modi di trasporto in cui tutti i modi di trasporto si facciano interamente carico dei costi, compresi i costi esterni;

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 494 def.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 317 def.

- 3) incentivare la libera e leale concorrenza fra i porti comunitari e tra le linee di trasporto marittimo;
- 4) migliorare l'efficienza portuale per ridurre i costi e i tempi delle operazioni portuarie;
- 5) utilizzare i trasporti combinati per sviluppare il trasporto marittimo a corto raggio;
- 6) promuovere la fiducia degli armatori e delle imprese di trasporto nelle possibilità del trasporto marittimo a corto raggio;
- 7) razionalizzare e, ove del caso, coordinare, armonizzare e semplificare le operazioni doganali e altre procedure amministrative connesse da espletare nei porti;
- 8) incentivare le iniziative delle società armatrici che forniscono servizi di trasporto marittimo a corto raggio;
- 9) elaborare ed eseguire progetti pilota sul trasporto marittimo a corto raggio nella misura in cui non provochino distorsioni della concorrenza tra i modi di trasporto o tra le società di navigazione o i porti di tutti gli Stati membri, diffondendone i risultati;
- 10) sostenere la formazione, la ricerca e lo sviluppo nel trasporto marittimo a corto raggio e nelle attività portuali;
- 11) sostenere e diffondere lo scambio informatizzato di dati (EDI);

E. IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO PRECEDE:

- 1) approva in generale il programma d'azione contenuto nella comunicazione della Commissione;
 - 2) prende atto che la Commissione presenterà quanto prima il Libro verde sull'interiorizzazione dei costi esterni dei trasporti;
 - 3) prende atto che la Commissione elaborerà quanto prima linee direttrici sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo e ai porti e consulterà gli Stati membri e le industrie marittime su tali linee direttrici;
 - 4) conviene che la promozione del trasporto marittimo a corto raggio continui a costituire un elemento importante nelle attività in corso della Comunità e degli Stati membri, quali il progetto di rete di trasporti transeuropea ed il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo;
- F. INVITA LA COMMISSIONE a proporre al Consiglio o a sviluppare, il più presto possibile, le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi esposti al punto C, tenendo conto del suo programma d'azione e del principio della sussidiarietà, e in particolare misure per:
- 1) impedire la distorsione della concorrenza fra porti;
 - 2) promuovere un maggior uso del trasporto marittimo a corto raggio tra gli utenti potenziali;
 - 3) semplificare e razionalizzare le attuali procedure doganali e altre formalità amministrative correlate che si svolgono nei porti, in ordine al trasporto marittimo a corto raggio;
 - 4) stimolare le iniziative delle società armatrici che forniscono servizi di trasporto marittimo a corto raggio;
 - 5) sostenere programmi di formazione, ricerca e sviluppo in detto modo di trasporto;
 - 6) incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione per il migliore sviluppo di questo modo di trasporto;
- G. INVITA GLI STATI MEMBRI:
- 1) a sostenere gli obiettivi e i mezzi di cui ai punti C e D;
 - 2) a cooperare con la Commissione per definire un quadro comunitario atto a promuovere il settore del trasporto marittimo a corto raggio;
 - 3) a eseguire azioni atte ad incentivare il trasporto marittimo a corto raggio, tenendo conto del programma d'azione proposto in materia di comunicazione dalla Commissione, e a incoraggiare le proprie autorità regionali, locali e portuali e le industrie marittime a fare altrettanto;
 - 4) a promuovere consultazioni pratiche, ad esempio, mediante l'organizzazione di tavole rotonde come quelle del Forum delle industrie marittime in cui siano rappresentate le industrie marittime e le autorità regionali, locali e portuali.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

relativa alla nomina di due membri titolari e di tre membri supplenti del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche

(96/C 99/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione delle ostetriche⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 23 ottobre 1995⁽²⁾, il Consiglio ha nominato la sig.ra D. SPRONKEN-VERSCHUREN membro titolare e la sig.ra M. C. M. van den BOOGAARD membro supplente del comitato per il periodo che scade il 22 ottobre 1998;

considerando che, con la stessa decisione, il Consiglio ha nominato la sig.ra Ruth ASHTON membro titolare per lo stesso periodo;

considerando che il governo olandese ha designato la sig.ra M. C. M. van den BOOGAARD in sostituzione delle sig.ra D. SPRONKEN-VERSCHUREN e la sig.ra A. SCHOON in sostituzione della sig.ra M. C. M. van den BOOGAARD;

considerando che il governo britannico ha designato la sig.ra C. McCORMICK in sostituzione della sig.ra Ruth M. ASHTON;

considerando che il governo greco ha designato la sig.ra Anna DRAGIOTOU-APOSTOLIDOU quale membro supplente;

considerando che il governo portoghese ha designato la sig.ra Maria Helena ROCHA DA COSTA quale membro supplente,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra M. C. M. van den BOOGAARD è nominata membro titolare del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche in sostituzione della sig.ra D. SPRONKEN-VERSCHUREN, per la restante durata

del mandato di quest'ultima, vale a dire fino al 22 ottobre 1998.

Articolo 2

La sig.ra A. SCHOON è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche in sostituzione della sig.ra M. C. M. van den BOOGAARD, per la restante durata del mandato di quest'ultima, vale a dire fino al 22 ottobre 1998.

Articolo 3

La sig.ra C. McCORMICK è nominata membro titolare del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche in sostituzione della sig.ra Ruth M. ASHTON, per la restante durata del mandato di quest'ultima, vale a dire fino al 22 ottobre 1998.

Articolo 4

La sig.ra Anna DRAGIOTOU-APOSTOLIDOU è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche per il periodo fino al 22 ottobre 1998.

Articolo 5

La sig.ra Maria Helena ROCHA DA COSTA è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche per il periodo fino al 22 ottobre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. CARVALE

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 13.⁽²⁾ GU n. C 292 del 7. 11. 1995, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'11 marzo 1996****relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei veterinari**

(96/C 99/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,considerando che, con decisione del 25 marzo 1994 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato il sig. Heinrich BOTTERMANN membro titolare e la sig.ra A. M. P. NAP membro supplente per il periodo fino al 24 marzo 1997;

considerando che il governo tedesco ha designato il sig. Gerhard KOTHMANN in sostituzione del sig. Heinrich BOTTERMANN;

considerando che il governo olandese ha designato il sig. H. C. A. LEENMANS in sostituzione della sig.ra A. M. P. NAP,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Gerhard KOTHMANN è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione dei veterinari in sostituzione del sig. Heinrich BOTTERMANN, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 24 marzo 1997.

Articolo 2

Il sig. H. C. A. LEENMANS è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei veterinari in sostituzione della sig.ra A. M. P. NAP, per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 24 marzo 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. CARVALE

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 100 del 9. 4. 1994, pag. 1.

COMMISSIONE

**Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in
ecu: 4,50 % per il mese di aprile 1996**

ECU (*)

(96/C 99/04)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	<i>1. 4. 1996</i>	<i>marzo</i> (2)		<i>1. 4. 1996</i>	<i>marzo</i> (2)
Franco belga e lussemburghese	38,9548	38,9145	Marco finlandese	5,92302	5,89839
Corona danese	7,31694	7,31364	Corona svedese	8,51728	8,63156
Marco tedesco	1,89570	1,89331	Sterlina inglese	0,838956	0,839005
Dracma greca	309,169	309,481	Dollaro USA	1,27941	1,28134
Peseta spagnola	159,338	159,387	Dollaro canadese	1,73552	1,74946
Franco francese	6,46037	6,48243	Yen giapponese	137,600	135,674
Sterlina irlandese	0,813407	0,814749	Franco svizzero	1,52902	1,53246
Lira italiana	2007,03	2003,15	Corona norvegese	8,22276	8,23632
Fiorino olandese	2,12100	2,11927	Corona islandese	84,8759	84,9858
Scellino austriaco	13,3314	13,3153	Dollaro australiano	1,63231	1,66141
Scudo portoghese	195,685	195,961	Dollaro neozelandese	1,87103	1,88082
			Rand sudafricano	5,11188	5,03174

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(2) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

Nomina di nuovi membri del comitato scientifico veterinario

(96/C 99/05)

Conformemente alle disposizioni della decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Commissione ha deciso il 12 marzo 1996 di modificare la composizione di detto comitato quale è stata fissata con decisione 94/C 245/03 del 1° settembre 1994 ⁽²⁾.

1. Nella sezione «Sanità pubblica», rubrica «Per gli Stati EFTA», aggiungere il nome seguente:

Prof. Dr. Kåre FOSSUM
Statens Veterinære Laboratorier
Oslo
Norvegia.

2. Nella sezione «Protezione degli animali», rubrica «Per gli Stati EFTA», aggiungere il nome seguente:

Sr. Sigurður SIGURÐARSON
Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
Keldum v/Vesturlandsveg
Reykjavík
Islanda.

3. Nella sezione «Sanità pubblica» depennare il nome seguente e il relativo indirizzo: Dr. F. KENNY.

4. Nella sezione «Protezione degli animali» depennare i nomi seguenti e i relativi indirizzi:

Prof. P. BRASCAMP

Prof. G. VON MICKWITZ.

5. Nella sezione «Salute degli animali» sostituire «Prof. W. SCHÜLLER» con «Prof. W. SCHULLER».

6. Nella sezione «Protezione degli animali» sostituire «Dr. H. BUDNA-LITTTITZ» con «Dr. H. BUBNA-LITTTITZ».

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. C 245 dell'1. 9. 1994, pag. 3.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 18 AL 23. 3. 1996**

(96/C 99/06)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 100	CB-CO-96-108-IT-C	Relazione della Commissione sul controllo della politica comune della pesca ⁽¹⁾	18. 3. 1996	19. 3. 1996	128
COM(96) 105	CB-CO-96-113-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione annuale sull'aiuto umanitario (1995)	18. 3. 1996	19. 3. 1996	64
COM(96) 80	CB-CO-96-089-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio recante sostituzione di membri titolari e di membri supplenti del comitato del Fondo sociale europeo	20. 3. 1996	20. 3. 1996	4
COM(96) 108	CB-CO-96-116-IT-C	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee ⁽²⁾ ⁽³⁾	20. 3. 1996	20. 3. 1996	42
COM(96) 110	CB-CO-96-120-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese	19. 3. 1996	20. 3. 1996	6
COM(96) 121	CB-CO-96-131-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, onde garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽²⁾ ⁽³⁾	20. 3. 1996	20. 3. 1996	25
COM(96) 94	CB-CO-96-098-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati	20. 3. 1996	21. 3. 1996	8
COM(96) 111	CB-CO-96-121-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1997 ⁽²⁾ Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 ⁽²⁾	20. 3. 1996	21. 3. 1996	27

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 109	CB-CO-96-117-IT-C	Comunicazione della Commissione — Interventi strutturali comunitari e occupazione (*)	20. 3. 1996	22. 3. 1996	48
COM(96) 138	CB-CO-96-143-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina	22. 3. 1996	22. 3. 1996	5
COM(96) 91	CB-CO-96-096-IT-C	Relazione della Commissione ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio — Seconda valutazione dei programmi nazionali nell'ambito di un meccanismo di controllo delle emissioni di CO ₂ e di altri gas ad effetto serra — Progressi verso l'obiettivo comunitario di stabilizzazione delle emissioni di CO ₂ (†)	14. 3. 1996	14. 3. 1996	47

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(†) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(‡) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.651 — AT&T/Philips)

(96/C 99/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5 febbraio 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
 Direzione B — Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
 B-1049 Bruxelles
 Telefax: (32-2) 296 43 01.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Comunicazione preliminare relativa ad un accordo di rappresentanza esclusiva**(Caso n. IV/35.832/E-1 — Cominco + Anvil)**

(96/C 99/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 21 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione una notifica, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, di un accordo di rappresentanza esclusiva con il quale l'impresa Cominco Limited è stata nominata agente esclusivo di Anvil Range Mining Corporation per la vendita in Europa di concentrati di piombo e di concentrati di zinco.

2. Le attività delle imprese interessate sono le seguenti:

— Cominco Limited: la produzione e la vendita di concentrati di piombo, di concentrati di zinco e di altri concentrati che contengono rame, molibdeno, oro e germanio; la produzione e la vendita di metalli quali lo zinco, il piombo, l'oro, l'argento, il rame, il ferronickel, il cadmio, il bismuto e l'indio;

— Anvil Range Mining Corporation: la produzione e la vendita di concentrati di piombo e di concentrati di zinco.

3. La Commissione invita i terzi interessati ad inviarle le loro eventuali osservazioni sull'accordo.

Le osservazioni, che devono pervenire alla Commissione entro i dieci giorni successivi alla data della presente pubblicazione, possono essere inviate per telefax o per posta, con il riferimento IV/35.832/E-1 — Cominco + Anvil, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione E
Ufficio 2/118
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 98 06.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — attrezzature per progetto di geotermia

Bando di gara d'appalto indetta dal Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle risorse idriche in nome del ministero della Protezione ambientale delle Risorse naturali e delle Foreste per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(96/C 99/09)

Denominazione e numero del progetto: Fornitura di attrezzature per il progetto di geotermia di Zakopane

Progetto EC/EPP/92/202.2.

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari di Phare.

Le forniture offerte devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

2. Oggetto

Fornitura in 6 lotti delle seguenti attrezzature per il progetto di geotermia di Zakopane:

lotto 1: scambiatori di calore da acqua geotermica,

lotto 2: gruppi pompa di grande potenza,

lotto 3: filtri,

lotto 4: sistemi ad espansione,

lotto 5: impianto per il trattamento delle acque,

lotto 6: scambiatori di calore per collegamenti a case unifamiliari.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto presso i seguenti indirizzi:

a) National Fund for Environmental Protection and Water Management, International Department (ID), Room 508, Konstruktorska 3A, PL-02-673 Warsaw, tel. (48-22) 49 00 80, 49 00 79-517, 518, telefax (48-22) 49 20 98,

su richiesta scritta, previo pagamento dell'importo non rimborsabile di 400 PLN versato in contanti o mediante bonifico sul conto n. 201061-00167014 della Bank Handlowy, 0/0 Warszawa, Traugutta 7/9, con la comunicazione ID e progetto n. EC/EPP/92/202.2;

b) Commissione delle Comunità europee, Direzione Generale Relazioni esterne, Servizio operativo Phare, sig.ra Isabelle Declere (SC27 1/40), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 42 51.

c) Uffici dell'Unione europea:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 725 10 00, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28046 Madrid, paseo de la Castellana, 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 576 03 87],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97],

S-10390 Stockholm, Post Box 7323 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

A-1040 Wien, Hoyogasse 5 [Tel. (43-1) 303 33 79/505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

FIN-00131 Helsinki, Pohjoisesplanadi 31, Post Box 234 [tel. (358-0) 65 6420, telefax (358-0) 62 68 71].

4. Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti per iscritto (le richieste non scritte non saranno accettate) al seguente indirizzo:

National Fund for Environmental Protection and Water Management, International Department (ID), Room 508, Konstruktorska 3A, PL-02-673 Warsaw, tel. (48-22) 49 00 80, 49 00 79-517, 518, telefax (48-22) 49 20 98,

e dovranno pervenire entro il 24. 4. 1996 (12.00), ora locale.

Un elenco completo delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà inviato entro il 26. 4. 1996 a coloro che avranno presentato domanda scritta al fondo nazionale all'indirizzo di cui sopra.

5. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 14. 5. 1996 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

National Fund for Environmental Protection and Water Management, International Department (ID), Room 508, Konstruktorska 3A, PL-02-673 Warsaw, tel. (48-22) 49 00 80, 49 00 79-517, 518, telefax (48-22) 49 20 98.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 14. 5. 1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

National Fund for Environmental Protection and Water Management, Konstruktorska 3A, PL-02-673 Warsaw, tel. (48-22) 49 00 80, 49 00 79-517, 518, telefax (48-22) 49 20 98.

Phare — Costruzione di un padiglione per il controllo doganale e dei passaporti

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo polacco per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(96/C 99/10)

Titolo del progetto:

Programma Trasporti PL 9308

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

2. Oggetto

Task A: costruzione del padiglione per il controllo doganale e dei passaporti presso la stazione di Przemysl Glowny Station.

3. Fascicolo di gara:

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto, dietro pagamento della somma non rimborsabile di 500 ECU o equivalente, più 70 ECU per le eventuali spese di consegna tramite corriere, in contanti, assegno o bonifico bancario

all'ordine di PKP CBZiS «FERPOL» numero di conto: 400002-262806-2511-1 in BRE I O/Warszawa SA, al seguente indirizzo:

Polish State Railways, CBZiS PKP «Ferpól», room no 228, ul. Grójecka 17, PL-00973 Warszawa, tel. (048 22) 22 14 30, telefax (048 22) 22 26 28.

4. Cauzione di gara

Le offerte devono essere accompagnate da una cauzione di gara di 17 000 ECU o equivalente.

5. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 21. 5. 1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Polish State Railways, CBZiS «FERPOL», ul. Grójecka 17, PL-00973 Warszawa.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 21. 5. 1996 (12.30), ora locale, all'indirizzo di cui sopra.

Campagna radiofonica di sensibilizzazione del consumatore al mercato interno

Gara d'appalto

(96/C 99/11)

1. La Commissione europea intende aggiudicare un contratto relativo ad una campagna pubblicitaria radiofonica in Austria e in Finlandia, con il fine di sensibilizzare il consumatore sulla protezione e sui vantaggi potenziali ed esistenti offerti dal mercato interno.

Le agenzie pubblicitarie aventi la capacità e l'esperienza nell'organizzazione di campagne pubblicitarie radiofoniche sono invitate a presentare la loro candidatura. La presente gara d'appalto è suddivisa in due lotti separati, comprendenti l'organizzazione di una campagna in ognuno di questi paesi. Le offerte possono essere relative ad uno o ad entrambi i lotti.

2. Le parti interessate possono inviare la loro offerta a:

Commissione europea, DG XXIV, Politica dei consumatori, unità 5, Rond-Point Schuman 3, ufficio 4/17, B-1049 Bruxelles.

Le offerte possono essere inviate sia per lettera raccomandata (la data del timbro postale farà fede), sia essere consegnate all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 52° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale.

Le offerte dovranno essere prodotte in triplice copia e redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, in duplice busta sigillata, la busta interna recherà la dicitura: «Invitation to tender XXIV/96/U5/007, submitted by (nome dell'offerente) - not to be opened by the internal mail department». L'impiego di buste autoadesive non è consentito.

3. a) Gli adattamenti del messaggio dovranno rispettare le situazioni nazionali.

Tale campagna dovrà consentire di raggiungere un tasso di copertura della popolazione destinataria del messaggio di almeno 60 % e un tasso di ripetizione di almeno 10 (OTH).

La campagna sarà destinata ai cittadini (adulti dai 15 anni in su) e dovrà evidenziare che si tratta di un'azione di informazione intrapresa dall'Unione europea.

b) L'(gli) offerente(i) sarà(saranno)incaricato(i) della gestione e della realizzazione della campagna in Austria e/o in Finlandia, compresa l'elaborazione di una strategia di comunicazione e di un piano pubblicitario, nonché la progettazione, produzione e distribuzione di messaggi.

c) L'offerta conterrà:

- la strategia di comunicazione proposta,
- un piano pubblicitario,
- un calendario,
- il bilancio totale,
- delle informazioni relative l'offerente.

Nessun'altra spesa oltre al bilancio presentato verrà presa in considerazione.

I prezzi saranno espressi in ecu, esenti da dazi, tasse ed altri oneri, IVA compresa; nel caso in cui l'aggiudicatario fosse soggetto all'IVA, l'importo dell'IVA dovrà essere indicato separatamente.

4. La presentazione di un'offerta implica l'accettazione delle condizioni delle «Clause generali e condizioni applicabili ai contratti della Commissione europea» per ogni materia che non è stata esplicitamente stabilita nel presente invito a presentare candidature.

5. Le offerte saranno vincolanti fino alla fine del sesto mese successivo al termine ultimo di ricezione delle offerte.

La Commissione informerà gli offerenti del seguito riservato alle loro offerte.

6. I criteri di selezione delle offerte saranno:

a) esperienza professionale e capacità tecnica nell'ambito della pubblicità radiofonica in uno o nei due Stati membri in oggetto;

b) capacità nel gestire gli aspetti finanziari del contratto;

10 c) capacità a garantire delle consultazioni regolari con i funzionari europei a Bruxelles, segnatamente per l'elaborazione dei messaggi.

Il contratto sarà aggiudicato all'offerente che avrà offerto la migliore relazione qualità-prezzo valutata sulla base dei criteri seguenti:

a) la relazione costo-efficacia del piano pubblicitario proposto;

b) la qualità della strategia di comunicazione proposta.

7. Una documentazione complementare e il capitolato d'appalto del contratto possono essere ottenuti fino al quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando agli indirizzi seguenti:

- fino al 15. 4. 1996:
Commissione europea, DG XXIV, Politica dei consumatori, unità 5, rue Joseph II 70, ufficio 4/10, B-1049 Bruxelles.
 - dal 15. 4. 1996:
Commissione europea, DG XXIV, Politica dei consumatori, unità 5, Rond-Point Schuman 3, ufficio 4/17, B-1049 Bruxelles.
- 8. Si avverte che gli offerenti hanno la facoltà di farsi rappresentare all'apertura ufficiale delle offerte che avverrà il 4. 6. 1996 (10.00) al Rond-Point Schuman 3, ufficio 2/19. Gli offerenti devono informarci della loro partecipazione al momento della consegna della loro offerta.
 - 9. Il contratto non rientra nell'accordo del GATT.

Struttura e tendenze nel settore della distribuzione nella Comunità europea

Bando di gara

(96/C 99/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG XXIII, Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, Sig. L. Ricci Risso, AN 80 02/74, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Line di bilancio: B5-320.
 2. Procedura aperta.
 3. **Categoria di servizio:** Studio economico sulla struttura e tendenze nel settore della distribuzione nella Comunità europea.
 4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 20. 2. 1996.
 5. **Criteri di aggiudicazione:**
 - qualità dei periti proposti;
 - chiarezza e struttura dell'approccio proposto;
 - metodo proposto: il contraente deve proporre un metodo che prenda in considerazione tutti i settori, dalla grandezza delle imprese alle nuove iniziative in materia di reti commerciali nell'Unione europea;
 - estensione della copertura settoriale proposta;
 - estensione della copertura geografica proposta;
 - calendario proposto;
 - costo totale.
- L'offerta prescelta ha proposto il migliore rapporto qualità/prezzo in termini di valutazione globale.
6. **Numero di offerte ricevute:** 15.
 7. **Nome e indirizzo del contraente:** Ifo-Institute for Economic Research, Poschingerstraße 5, D-81679 Monaco di Baviera.
 8. **Prezzo:** 164 000 ECU.
 9. Non applicabile.
 10. Non applicabile.
 11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 2. 9. 1995.
 12. **Data di spedizione del bando:** 22. 3. 1996.
 13. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 22. 3. 1996.
 14. Pubblicazione dell'avviso approvata.
-

Servizi aerei di linea**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio****Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi di linea in Francia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/C 99/13)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) ed Ajaccio, Parigi (Orly) e Bastia, Parigi (Orly) e Calvi e Parigi (Orly) e Figari, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3. 8. 1995 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Tale modifica è effettuata a norma del paragrafo 2.2 degli oneri inizialmente imposti, il quale prevede che la tariffa massima imposta potrà aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) fissato dalla legge finanziaria e che, in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato.

2. L'onere di servizio pubblico modificato è il seguente:

— 2.2. Relativamente alle tariffe:

La tariffa piena, di sola andata, sulle suddette rotte deve essere al massimo di 920 FF, valore 1996. Questo importo comprende l'imposta sul valore aggiunto per la parte continentale del percorso. Sulla rotta Parigi (Orly)-Figari, la suddetta tariffa massima e le tariffe ridotte indicate in seguito possono essere maggiorate di 5 FF per tener conto di un aumento eccezionale della tasse aeroportuale in tale aeroporto.

La tariffa massima può aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL), fissato dalla legge finanziaria. La tariffa massima così modificata è notificata ai vettori che

gestiscono i servizi e trasmessa immediatamente alla Commissione delle Comunità europee, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

In caso di aumento anormale, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato. La tariffa massima così modificata è notificata ai vettori che gestiscono i servizi ed è applicabile entro un termine adeguato alle circostanze. Essa è trasmessa immediatamente alla Commissione delle Comunità europee per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

— Le seguenti categorie di passeggeri devono beneficiare di una riduzione di almeno il 30 % (arrotondata per eccesso) rispetto alla tariffa piena su almeno il 50 % dei posti previsti:

i) i giovani (meno di 25 anni);

ii) le persone anziane (a partire da 60 anni);

iii) gli studenti con meno di 27 anni;

iv) le famiglie (almeno due persone della stessa famiglia che viaggiano insieme).

— Su tutti i voli deve essere proposta una tariffa che preveda una riduzione di almeno il 30 % (arrotondata per eccesso) rispetto alla tariffa piena, senza limitazioni per i passeggeri con residenza principale in Corsica, che effettuano il viaggio di andata e ritorno a partire dalla Corsica con biglietti ivi acquistati, la cui validità è limitata ad un soggiorno al di fuori del territorio dell'isola di durata inferiore a venti giorni.

Servizi aerei di linea**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio****Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi di linea in Francia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/C 99/14)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Marsiglia ed Ajaccio, Marsiglia e Bastia, Marsiglia e Calvi, Marsiglia e Figari, Tolone ed Ajaccio, Tolone e Bastia, Nizza ed Ajaccio, Nizza e Bastia, Nizza e Calvi e Nizza e Figari, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 du 3. 8. 1995 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Tale modifica è effettuata a norma del paragrafo 2.2 degli oneri inizialmente imposti, il quale prevede che la tariffa massima imposta potrà aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) fissato dalla legge finanziaria e che, in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato.

2. L'onere di servizio pubblico modificato è il seguente:

— 2.2. Relativamente alle tariffe:

La tariffa piena, di sola andata, sulle rotte Marsiglia-Ajaccio, Marsiglia-Bastia, Marsiglia-Calvi, Marsiglia-Figari, Tolone-Ajaccio, e Tolone-Bastia deve essere al massimo di 480 FF, valore 1996; sulle rotte Nizza-Ajaccio, Nizza-Bastia, Nizza-Calvi e Nizza-Figari deve essere al massimo di 430 FF, valore 1996. Questi importi non comprendono le imposte applicabili. Sulle rotte Marsiglia-Figari e Nizza-Figari, la suddetta tariffa massima e le tariffe ridotte indicate in seguito possono essere maggiorate di 5 FF supplementari per tener conto di un incremento eccezionale della tassa aeroportuale in tale aeroporto.

La tariffa massima può aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL), fissato dalla legge finanziaria. La tariffa massima così modificata è notificata ai vettori che gestiscono i servizi e trasmessa immediatamente alla Commissione delle Comunità europee, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

In caso di aumento anormale, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato. La tariffa massima così modificata è notificata ai vettori che gestiscono i servizi ed è applicabile entro un termine adeguato alle circostanze. Essa è trasmessa immediatamente alla Commissione delle Comunità europee per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

— Le seguenti categorie di passeggeri devono beneficiare di una riduzione di almeno il 35 % (arrotondata per eccesso) rispetto alla tariffa piena su almeno il 50 % dei posti previsti:

i) i giovani (meno di 25 anni);

ii) le persone anziane (a partire da 60 anni);

iii) gli studenti con meno di 27 anni;

iv) le famiglie (almeno due persone della stessa famiglia che viaggiano insieme).

— Su tutti i voli deve essere proposta una tariffa che preveda una riduzione di almeno il 35 % (arrotondata per eccesso) rispetto alla tariffa piena, senza limitazioni per i passeggeri con residenza principale in Corsica, che effettuano il viaggio di andata e ritorno a partire dalla Corsica con biglietti ivi acquistati, la cui validità è limitata ad un soggiorno al di fuori del territorio dell'isola di durata inferiore a venti giorni.

Esercizio di servizi aerei regolari

Modificazione del bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei regolari fra Parigi (Orly) e Le Puy-en-Velay (Loudes)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/C 99/15)

1. La Francia ha deciso di modificare il bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 5. 3. 1996 ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, relativo all'esercizio di servizi aerei fra Parigi (Orly) e Le Puy-en-Velay (Loudes).

2. Il bando di gara è modificato al punto 11. Presentazione delle offerte.

Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato a 5 settimane dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, cioè al 9. 4. 1996, è prorogato al 18. 4. 1996.
